



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia  
Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore Aggiunto  
Ai Sostituti  
Al Dirigente amministrativo  
sede

Post. N. 444/2023 Int.  
(del 7.11.2023)

Oggetto: rimborso delle spese di viaggio agli ausiliari del p.m.

In sede di apposizione dei visti sulle liquidazioni degli ausiliari del p.m. (consulenti tecnici, interpreti, traduttori etc) ho, in più di un'occasione, verificato rimborsi per spese di viaggio particolarmente elevati, anche per somme di migliaia di euro, soprattutto a seguito di autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

I casi indicati riguardano, in particolar modo, le spese sostenute da interpreti/traduttori che si recano con frequenza presso uffici di polizia giudiziaria per ascoltare e tradurre colloqui oggetto di intercettazioni e che possono essere nominati anche su delega del p.m. dalla medesima polizia giudiziaria, ex art. 348, comma 4, c.p.p..

\*\*\*\*

L'occasione fornita dai casi specifici sopra menzionati è, però, opportuna per ribadire quali sono i criteri previsti dalla legge in materia (d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) ed indicare in che modo, in base ad essi, possono essere autorizzate le spese di viaggio, che è bene qui ricordare sono spese anticipate dall'erario ed astrattamente ripetibili ex art. 5, comma 1, lett d) del poco sopra citato d.P.R., ma che finiscono per gravare definitivamente sull'erario medesimo, nei casi, purtroppo alquanto frequenti, di incapienza degli imputati.

\*\*\*\*

Va ricordato, in premessa, come la materia è regolata dall'art. 55 del d.P.R. n. 115 del 2002 - il cui testo, composto di tre commi, per comodità espositiva è riportato in nota<sup>1</sup> - rubricato espressamente "indennità e spese di viaggio".

Esso, in estrema sintesi, prevede che l'ausiliario nominato per un incombente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in base al "trattamento previsto per i dipendenti statali" (comma 1) e quanto alle spese di viaggio, esse "anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei" (comma 2).

Aggiunge, infine, che "le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato" (comma 3).

\*\*\*\*

La lettura della norma, riferendosi al trattamento (evidentemente di missione) previsto per i dipendenti statali, consente implicitamente il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute solo in caso di spostamento dal luogo ordinario di lavoro che, con riferimento agli ausiliari di p.g., va individuato nel luogo dove essi svolgono ordinariamente la loro attività professionale o in via subordinata nel loro effettivo domicilio.

In base poi al combinato disposto dei capoversi del citato articolo 55 vanno qualificate come ordinarie le spese di viaggio derivanti dall'uso dei servizi di linea (quindi gli autobus e i treni) e straordinarie quelle con mezzi aerei o con altre tipologie di trasporto, fra cui va, quindi, certamente ricompreso lo spostamento effettuato con un mezzo proprio.

\*\*\*\*

Se per il rimborso delle spese ordinarie non è necessario alcun nulla osta preventivo, il magistrato, invece, per liquidare le spese del mezzo aereo o del mezzo proprio deve averle preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione, comportando spese considerate *extra ordinem*, dovrà essere per sua natura motivata, ma la motivazione potrà essere sintetica o persino per relationem rispetto ad un'eventuale richiesta in tal senso dell'ausiliario, in tutti quei

<sup>1</sup> Il testo dell'art. 55 del D.P.R. n. 115 del 2002 è il seguente:

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

casi in cui quest'ultimo risieda fuori regione e/o comunque deve svolgere per l'espletamento dell'incombente sporadici spostamenti.

Nel caso, invece, in cui gli spostamenti per lo svolgimento dell'incarico possano essere prevedibilmente frequenti, come avviene appunto per gli interpreti che possono doversi recare quasi quotidianamente presso gli uffici di polizia, l'autorizzazione all'uso del mezzo aereo o del mezzo proprio dovrà essere adeguatamente e specificamente motivata e la motivazione potrà essere fondata o sull'assenza di mezzi di trasporto ordinario che consentano lo spostamento dal luogo di lavoro/residenza dell'ausiliario al luogo dell'espletamento dell'incarico o su specifiche ragioni di urgenza, esplicitamente indicate.

Non sarà, quindi, sufficiente in questi casi la mera indicazione in calce alla richiesta dell'ausiliario - o della polizia giudiziaria che lo nomina ex art. 348 c.p.p. - di un generico "visto, si autorizza"

\*\*\*\*

L'assenza di una specifica e motivata autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo o del mezzo proprio non consentirà l'apposizione del visto da parte dello scrivente sul decreto di liquidazione, con la conseguente impossibilità di rimborsare le spese di viaggio degli ausiliari.

\*\*\*\*

Per evitare di appesantire l'attività dei magistrati in sede di conferimento degli incarichi agli ausiliari, atteso che spesso si tratta di incombenze che vanno svolti con particolare sollecitudine, non si ritiene opportuno prevedere un visto preventivo in tutti i casi in cui sia autorizzato l'uso del mezzo aereo o proprio da parte dell'ausiliario.

Per consentire, però, di monitorare l'applicazione uniforme del presente ordine di servizio, si stabilisce in via temporanea, per la durata di un anno, che tutti i provvedimenti con cui si autorizzano le tipologie di spese di trasporto definite sopra come straordinarie siano trasmessi allo scrivente, che dopo aver verificato la presenza dell'autorizzazione in esame, li inoltrerà successivamente al competente ufficio amministrativo che si occupa delle liquidazioni.

\*\*\*\*

Modificando il presente ordine di servizio, sia pure in modo parziale, il vigente progetto organizzativo, esso va trasmesso per competenza al Presidente della Corte

di Appello, quale Presidente del Consiglio Giudiziario e per conoscenza al  
Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Esso sarà, altresì, pubblicato sul sito internet dell'ufficio nella *home page* e nella  
partizione che contiene tutti i provvedimenti organizzativi.

Perugia, 6 novembre 2023

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone